Atteso in consiglio dei ministri il decreto che attua la direttiva europea 2013/34

Una rivoluzione per i bilanci

Schemi ad hoc per microimprese. Rendiconti di rigore

DI LUCIANO DE ANGELIS

Bilancio ad hoc per le microimprese, obbligo del rendiconto finanziario per tutte le società che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, nuovi contenuti per quest'ultimo, mentre la nota integrativa al bilancio dovrà fornire un maggior numero di informazioni, fra cui i rapporti economici che intercorrono fra società, amministratori e sindaci e sulla natura e gli effetti, patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Tali novità entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data. Sono questi, in estrema sintesi, i principali contenuti dello «schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/34/Ue», che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare , finalizzata ad apportare «modifiche ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese». Lo schema dovrebbe essere esaminato dal consiglio dei ministri lunedì prossimo.

I bilanci per le micro imprese. Per le società minori (si vedano in tabella i limiti di questi enti), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo nel codice civile (art. 2435-ter) viene prevista la possibilità di redigere un bilancio «semplificato», che di fatto va a costituire una terza tipologia di bilancio. Le società che potranno redigere lo schema «semplificato», applicheranno la stessa disciplina del bilancio abbreviato ma saranno esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario (così come peraltro le società autorizzate al semplificato);

2) della nota integrativa, a condizione che, in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni attinenti:

a) all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate e altri impegni;

b) all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (invero difficilmente ipotizzabili in tali società), cumulativamente per ciascuna categoria precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto delle garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Alle micro imprese non si applicheranno, inoltre, le disposizioni dell'art. 2423, comma 5 c.c. (cioè la deroga valutativa per casi eccezionali) e le disposizioni di nuova introduzione nella nota integrativa in merito alla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Le novità della nota integrativa. Nella nota integrativa, le modifiche risultano cospicue, in alcuni casi semplificando le informazioni richieste, in altre occasioni aggiungendone di nuove.

In ottica semplificativa ad es. al punto 3 viene eliminato il dettaglio (oggi richiesto) in merito alla composizione dei costi di ricerca e pubblicità trattandosi di costi non più capitalizzabili.

Al punto 13, viene eliminata l'informativa sulle voci straordinarie del conto economico, in sostituzione della quale vengono richiesti dettagli circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Altresì da fornire saranno informazioni in merito ai rapporti economico e patrimoniali che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci, ferma restando, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, la disciplina dell'art. 2399 c.c. che vieta i rapporti patrimoniali che possano compromettere l'indipendenza dei sindaci. Fra gli strumenti finanziari emessi dalla società informazioni ad hoc vengono richieste anche su «warrants e opzioni».

Da dettagliare saranno anche la natura e gli effetti patrimoniali finanziari ed economici, dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che quindi, vengono richiesti con maggior dettaglio e transitano dalla relazione alla nota integrativa. Infine, le informazioni relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere presentate in nota nello stesso ordine con cui sono indicate nei dittici contabili.

© Riproduzione riservata

Le principali novità sul bilancio

Bilanci per microimprese	Nelle società che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo patrimoniale 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e prestazioni 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; È ammesso di omettere la nota integrativa, la relazione sulla gestione ed il rendiconto finanziario, fornendo specifiche informazioni in calce allo stato patrimoniale
Rendiconto finanziario	Nell'art. 2423 c.c. viene previsto l'obbligo per tutte le società tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria di redigere anche il «rendiconto finanziario»
Principio generale di bilancio: riferimento alla sostanza	È riscritto l'art. 2423-bis c.c. Si chiarisce che la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, sulla base della legge e dei principi contabili nazionali
Stato patrimoniale	Vengono eliminati i conti d'ordine che vanno nella nota integrativa. Si tiene conto anche dei rapporti con «società sorelle» *nonché* della nuova disciplina sugli strumenti derivati e sulle azioni proprie. Vengono eliminate dall'attivo le spese di pubblicità capitalizzate. Crescono le tipologie di riserve
Conto economico	Le voci di costo e ricavo relative alla sezione straordinaria sono eliminate. Sono previste voci di dettaglio per tener conto dei rapporti con società sorelle. Viene introdotta una nuova voce (11-bis) per tener conto degli effetti degli strumenti finanziari derivati.
Valutazioni	Non viene più consentito, in linea con la prassi internazionale, di capitalizzare i costi di pubblicità. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile (i cinque anni, quale periodo massimo rimangono solo per casi eccezionali legati alle difficoltà della stima) Viene consentito di ammortizzare l'avviamento secondo la sua vita utile. Il massimo è dieci anni (nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne la vita utile) Viene introdotto il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, debiti e titoli. La valutazione dei crediti e debiti deve essere tener conto anche del fattore temporale
Nota integrativa	Accoglie nuove informazioni in merito: - a impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale; - su rapporti economici con amministratori e sindaci - natura ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio - proposta di destinazione degli utili e copertura delle perdite.
Nuovi limiti per il bilancio consolidato	Non sono soggette all'obbligo del consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16 del dlgs 27/172010 n. 39